



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/04/2006

=====

ADDI' 10/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
SATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANCELI	Mario	"
SONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Roberto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - DI ANGELIS - RODANO

DELIBERAZIONE N. 206

Oggetto:

Approvazione dello schema di Contratto di Servizio per l'anno 2006, da stipularsi tra la Regione Lazio e la società Trenitalia S.p.A., per l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale in attuazione degli articoli 9 e 19 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 Novembre 1997 e successive modificazioni.



206 10 APR. 2006

leg

OGGETTO: Approvazione dello schema di Contratto di Servizio per l'anno 2006, da stipularsi tra la Regione Lazio e la società Trenitalia S.p.A., per l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale in attuazione degli articoli 9 e 19 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 Novembre 1997 e successive modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 luglio 1998 n. 30 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 16 Novembre 2000;

VISTA la Legge n.388 del 23 Dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001);

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 23 Dicembre 2005 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006";


PREMESSO che il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n° 422 e successive modificazioni ed integrazioni prevede all'art. 9, comma 1, che la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. avvenga con decorrenza 1 giugno 1999;

PREMESSO che il richiamato Decreto Legislativo n° 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 9, commi 2 e 3, prevede che le Regioni subentrino allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A., ora Trenitalia S.p.A. e stipolino entro il 31.12.2000 i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19 del Decreto medesimo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20 Dicembre 1999, con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Lazio, unitamente allo schema di "Contratto di Servizio regionale";

TENUTO CONTO che l'articolo 4 dell'Accordo di Programma stabilisce che la Regione, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 422/97 e successive modificazioni, con le risorse di cui all'articolo 3 del citato Accordo, finanzia un Contratto di Servizio;

VISTO il D.P.C.M. del 16 Novembre 2000, con il quale sono state individuate e trasferite alle Regioni le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni;



206 10 APR. 2006 *llly*

VISTO l'art. 52, comma 11, della Legge 23/12/2000 (legge finanziaria 2001) con il quale sono state individuate e trasferite ulteriori risorse finanziarie alla Regione Lazio per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 7 maggio 2004, con la quale è stato adottato il "Protocollo d'Intesa" tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma finalizzato all'incremento e al miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario, ricadente nel territorio della Provincia di Roma, da finanziare con risorse dell'Amministrazione provinciale di Roma;

PRESO ATTO che, ai sensi del richiamato "Protocollo d'Intesa" tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma, è in corso di predisposizione, da parte della Regione Lazio, della Provincia di Roma e di Trenitalia S.p.A., un documento di pianificazione dell'offerta di servizi ferroviari pari a 249.000 treni*Km suscettibili di incremento fino a 490.000 treni*Km aggiuntivi a quelli in essere stabiliti dal Contratto di Servizio Regione Lazio - Trenitalia S.p.A. da finanziare con le richiamate risorse dell'Amministrazione provinciale di Roma;

CONSIDERATO che tra la Regione Lazio - Direzione Regionale Trasporti e Trenitalia S.p.A. hanno avuto luogo numerosi incontri a seguito dei quali si è giunti alla definizione di uno schema di Contratto di Servizio per l'anno 2006;

PRESO ATTO che in data 24 Febbraio 2006, nel corso di un apposito incontro tenutosi presso gli uffici della Direzione Regionale Trasporti tra i rappresentanti della Regione e della società Trenitalia S.p.A., il sopra citato schema di Contratto è stato siglato per accettazione dal Direttore Regionale Trasporti, Ing. Alessandro D'Armini e dal Direttore della Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia S.p.A., Ing. Giancarlo Laguzzi.;

TENUTO CONTO che lo schema di Contratto di Servizio tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per l'anno 2006 prevede la fornitura, da parte di Trenitalia S.p.A., di servizi ferroviari valutati in 16.900.000 di treni*km + 410.000 bus*km a fronte di un corrispettivo di € 163.871.774,00, al netto di IVA, nonché di servizi ferroviari pari a 249.000 treni*Km, suscettibili di incremento fino a 490.000 treni*Km, aggiuntivi a quelli in essere stabiliti dal citato Contratto di Servizio da finanziare con le risorse dell'Amministrazione provinciale di Roma;

PREMESSO che le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del citato schema di contratto saranno contenute e disciplinate in un apposito Allegato Tecnico, che sarà predisposto a cura della competente struttura regionale - Direzione Regionale Trasporti - in relazione ai seguenti aspetti:

- Elenco relazioni di traffico e rispettive fermate.
- Programma di esercizio.
- Servizi aggiuntivi della Provincia di Roma.
- Servizi minimi garantiti in caso di sciopero.
- Elenco soppressioni in caso di sciopero.
- Qualità dei servizi.
- Scheda di monitoraggio.
- Scheda servizi.

llly

• Modalità di effettuazione delle verifiche.

Tutto ciò premesso, *all'unanimità,*

DELIBERA

- o Di approvare lo schema di Contratto di Servizio per l'anno 2006, che si considera parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, da stipularsi tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per l'esercizio, da parte della Società medesima, del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, in attuazione degli articoli 9 e 19 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 Novembre 1997 e successive modificazioni, pari a 16.900.000 di treni*km + 410.000 bus*km a fronte di un corrispettivo di € 163.871.774,00, al netto di IVA, nonché di servizi ferroviari pari a 249.000 treni*Km, suscettibili di incremento fino a 490.000 treni*Km, aggiuntivi a quelli in essere stabiliti dal citato Contratto di Servizio da finanziare con le risorse dell'Amministrazione provinciale di Roma;
- o Di affidare alla competente Struttura regionale Direzione Regionale Trasporti - la redazione dell'Allegato Tecnico che conterrà e disciplinerà le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del citato schema di contratto in relazione ai seguenti aspetti:

- Elenco relazioni di traffico e rispettive fermate.
- Programma di esercizio.
- Servizi aggiuntivi della Provincia di Roma.
- Servizi minimi garantiti in caso di sciopero.
- Elenco soppressioni in caso di sciopero.
- Qualità dei servizi.
- Scheda di monitoraggio.
- Scheda servizi.
- Modalità di effettuazione delle verifiche.

- o Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Territorio alla stipula del suddetto Contratto, *previa comunicazione alla Giunta Regionale del testo definitivo dell'allegato tecnico.*

C:\Documents and Settings\06b00014\0

1. PRESIDENTE: E.Lo Pietro MARRAZZO

12. SEGRETARIO: E.Lo Domenico Antonio CUZZUPI

12/11/2005
[Stampa illeggibile]
[Firma illeggibile]

ALLEG. alla DELIB. N. 206 *lu*
DEL 10 APR. 2006

REGIONE LAZIO



CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE**

TRA

REGIONE LAZIO *Ing. Alessandro D'armini*

E

TRENITALIA S.p.A *Ing. Giancarlo Laguzzi*

ANNO 2006

(TESTO CONDIVISO AL 24 FEBBRAIO 2006)

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA 41 PAGINE



L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
Roma presso la sede della Regione Lazio, _____ con la presente
scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

la REGIONE LAZIO – _____, in qualità di titolare del servizio di
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in
Roma, Via _____, codice fiscale e partita IVA
n.80143490581, nella persona

di _____, nato _____, nella sua qualità di
_____, di seguito denominata "Regione"

e

la Società Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce
Rossa 1 – codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, - titolare della licenza
n. 1 rilasciata il 23 maggio 2000 e del certificato di sicurezza n. 2/2000 del 30
maggio 2000, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____,
nella sua qualità di rappresentante della Trenitalia S.p.A., di seguito
denominata "Trenitalia"

PREMESSO CHE:

- Il contesto normativo di riferimento relativamente al Trasporto Pubblico
Locale è stato definito dai seguenti provvedimenti legislativi:
- Legge 15 Marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.
 - Decreto Legislativo 19 Novembre 1997, n. 422, in applicazione
dell'art. 4, comma 4 della L. 59/97 e Decreto Legislativo 20 Settembre
1999, n. 400.

- Legge Regionale 16 Luglio 1998, n. 30, Legge Regionale del 16 Giugno 2003, n. 16 e Legge Regionale 11 Settembre 2003, n. 29.
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Novembre 2000.
 - Legge Regionale 29 Dicembre 2001, n. 35.
 - Legge 1° Agosto 2002, n. 166.
 - Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n. 188.
 - Legge 24 Novembre 2003, n. 326.
 - Legge 27 Febbraio 2004, n. 47.
 - Legge Regionale 26 Marzo 2003, n. 9 (Istituzione dell' AREMOL)
- Le fonti di finanziamento necessarie all'erogazione del corrispettivo dovuto dalla Regione a Trenitalia sono state definite nell'ambito dei provvedimenti di seguito richiamati:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Novembre 2000.
 - Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001).
 - Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art.1 comma 394.
 - Leggi Regionali del Bilancio di Previsione/...../2006 n. __ e/...../2006 n. ___ del _____
- La Nota della Regione Lazio n. 215765/D2/2E/00 del 16 dicembre 2005 con la quale, in attesa della stipula del presente Contratto, è stato richiesto a Trenitalia di continuare ad espletare il servizio ferroviario con le stesse modalità previste dal Contratto di Servizio stipulato per gli anni 2004-2005.
- Il Contratto di Servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione Lazio e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.

- Le parti riconoscono che la necessaria attività di pianificazione e adeguamento continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità richiede adeguati strumenti e tecniche per:
- La valutazione di costi e ricavi per linea
 - La rilevazione dei carichi sui treni
 - Il monitoraggio della qualità del servizio erogato
 - La rilevazione della soddisfazione dei clienti- utenti (qualità percepita).
- Le parti riconoscono la necessità di adeguare costantemente la qualità dei servizi e di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio, presupposto indispensabile per una politica della mobilità compatibile con gli obiettivi ed i vincoli della finanza pubblica.
- Le parti riconoscono che il Contratto di Servizio è lo strumento funzionale al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale ed al suo adeguamento alle esigenze della clientela, nel rispetto delle linee guida stabilite dall'Amministrazione Regionale riconducibili, tra gli altri, ai seguenti aspetti:
- Trasferimento di quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico e dal mezzo individuale al mezzo collettivo;
 - Valorizzazione del ruolo della rete e dei servizi ferroviari;
 - Adeguamento del Sistema Tariffario Integrato a Zone Metrebus agli scenari di riferimento e alla normativa vigente;
 - Ristrutturazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in base al concetto dell'intermodalità;
 - Incremento del livello qualitativo dei servizi, ottenibile anche tramite investimenti in nuove tecnologie;
 - Incremento qualitativo e quantitativo dell'informazione sui servizi resi all'utenza;
 - Risanamento ambientale ed incremento dei livelli di sicurezza pedonale e veicolare;

- Lo Stato e la Regione Lazio hanno sottoscritto l'Accordo Quadro e l'Accordo di Programma in data 22 Dicembre 1999.
- In data 8 Maggio 2003 le parti hanno sottoscritto l' "Accordo Procedurale Attuativo del Protocollo d'Intesa fra la Regione Lazio e le Fs SpA del 2 Marzo 2000 per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo del servizio ferroviario regionale".
- L'intento di perseguire tali presupposti emerge altresì dall'accordo concluso in data 7 Maggio 2004 tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma e dal conseguente accordo e relativo contratto attuativo, concluso quest'ultimo in data 13 Maggio 2005, tra Trenitalia e Provincia di Roma dai quali è chiaramente espressa la priorità dell'adeguamento qualitativo e quantitativo del servizio di trasporto ferroviario prevedendo il fattivo impegno degli stessi soggetti firmatari, a porre in essere le necessarie attività atte a conseguire il miglioramento e l'incremento dell'offerta.
- In data 7 Maggio 2004 Protocollo di Intesa Regione Lazio e Provincia di Roma
- In data _____ il verbale di intesa Regione Lazio, Provincia di Roma e Trenitalia avente ad oggetto l'allegato tecnico di cui al richiamato Protocollo d'intesa.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Sezione I. Oggetto, prestazioni, corrispettivo

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito chiamato per brevità "Contratto".

Art. 2

(Struttura del Contratto)

Il Contratto è strutturato in sei distinte sezioni, articolate come segue:

Sezione 1. Oggetto, prestazioni, corrispettivo

Art. 1 (Premesse)	5
Art. 2 (Struttura del Contratto)	6
Art. 3 (Durata)	8
Art. 4 (Oggetto)	8
Art. 5 (Prestazioni di Trenitalia)	10
Art. 6 (Programmazione dei servizi).....	13
Art. 7 (Corrispettivo).....	13
Art. 8 (Comitato tecnico di gestione del Contratto)	15
Art. 9 (Modifiche del servizio programmato)	15
Art. 10 (Sospensione del servizio per cause di forza maggiore o sciopero)	18
Art. 11 (Soppressioni)	19
Art. 12 (Interruzione del servizio)	21
Art. 13 (Servizi straordinari)	22

Sezione 2. Modalità di prestazione dei servizi e standard di qualità

Art. 14 (Efficienza dei rotabili)	22
Art. 15 (Composizione)	23
Art. 16 (Affollamento)	23
Art. 17 (Pulizia e igiene dei treni)	24
Art. 18 (Pulizia delle Stazioni)	25
Art. 19 (Affidabilità)	25
Art. 20 (Puntualità)	26

Art. 21 (Vendita dei biglietti)	27
Art. 22 (Abbattimento delle barriere architettoniche)	28

Sezione 3. Informazione e comunicazione

Art. 23 (Informazione ai viaggiatori)	28
Art. 24 (Reclami)	30
Art. 25 (Relazioni con Comitati di pendolari/Associazioni/Istituzioni/Enti Locali/Grandi Clienti)	31
Art. 26 (Carta dei Servizi)	32

Sezione 4. Tariffe e forme di indennizzo

Art. 27 (Sistema tariffario regionale)	32
Art. 28 (Forme di indennizzo ai viaggiatori)	33

Sezione 5. Monitoraggio e verifica dell'adempimento del Contratto

Art. 29 (Monitoraggio)	33
Art. 30 (Modalità di verifica dell'adempimento del Contratto)	35
Art. 31 (Penali)	36
Art. 32 (Sistema premiante)	37

Sezione 6. Altre disposizioni

Art. 33 (Controversie tra le parti e clausola compromissoria)	38
Art. 34 (Oneri contrattuali e clausole fiscali)	39
Art. 35 (Norma di coordinamento)	40

Art. 3

(Durata)

Il Contratto ha scadenza il 31 dicembre 2006.

Le prestazioni dei contraenti effettuate dal 1 Gennaio 2006 al 28 Febbraio 2006 sono regolate dal contratto di servizio 2004-2005 e dai relativi Allegati; a far data dall'1 marzo 2006 le prestazioni sono regolate dal presente contratto salvo quanto previsto al successivo art. 35.

A far data dall'1.1.2007 Trenitalia s'impegna, su formale richiesta della Regione, a continuare a svolgere i servizi di trasporto di interesse regionale e locale, così come riportati dall'Orario Ufficiale, ai sensi e per gli effetti del seguente articolo 5, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del rinnovo del contratto stesso o del completamento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio e fino al subentro del gestore affidatario.

Art. 4

(Oggetto)

1. Il presente Contratto disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia, i rapporti tra Regione e Trenitalia in merito all'esercizio del trasporto ferroviario di persone, in ambito regionale e locale sulle relazioni di traffico previste dal DPCM del 16 novembre 2000, di seguito elencate:

- ✓ Roma – Napoli (tratta Roma - Formia)
- ✓ Roma - Fiumicino Aeroporto
- ✓ Fiumicino - Orte
- ✓ Roma - Avezzano
- ✓ Roma - Viterbo

- ✓ Roma - Albano Laziale
- ✓ Roma - Frascati
- ✓ Roma - Ciampino
- ✓ Roma - Velletri
- ✓ Roma - Grosseto
- ✓ Roma - Cassino
- ✓ Roma - Minturno
- ✓ Roma - Nettuno
- ✓ Terracina - Priverno
- ✓ Orte – Viterbo
- ✓ L'Aquila - Rieti
- ✓ Sora - Roccasecca.

2. Il network ferroviario regionale risulta così composto:

- ✓ fr1 Orte/Fara Sabina- Fiumicino Aeroporto
- ✓ fr2 Roma - Guidonia/Tivoli
- ✓ fr3 Roma - Cesano/Viterbo
- ✓ fr4a Roma - Albano,
- ✓ fr4f Roma - Frascati
- ✓ fr4v Roma - Velletri
- ✓ fr5 Roma - Civitavecchia
- ✓ fr6 Roma - Frosinone/Cassino
- ✓ fr7 Roma - Formia/Minturno
- ✓ fr8 Roma - Nettuno.
- ✓ Roma Termini – Fiumicino Aeroporto (Servizio Leonardo Express)
- ✓ Terracina - Priverno

- ✓ Orte - Viterbo
- ✓ L'Aquila - Terni
- ✓ Sora - Roccasecca.

Art. 5

(Prestazioni di Trenitalia)

1. Trenitalia è tenuta ad esercire i servizi ferroviari di interesse locale e regionale, di cui alle relazioni di traffico specificate al precedente art. 4, con le fermate riportate in dettaglio nell'allegato n. 1 (Relazioni di traffico).
2. Il servizio verrà erogato da Trenitalia secondo il programma di esercizio di cui all'allegato n. 2 e nel rispetto degli standard qualitativi dei servizi definiti nell'allegato n. 6. L'allegato 2 dovrà essere integrato/rettificato di volta in volta ad ogni cambio dell'orario con apposita comunicazione che sarà inoltrata alla Regione possibilmente nei quindici giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso. In virtù del presente Contratto Trenitalia si impegna ad erogare su base annua:

16.900.000 treni*km

410.000 bus*km.

3. Le parti d'intesa tra loro procederanno ad integrare il presente Contratto in relazione a quanto previsto all'art. 4 comma 3 dell'Accordo Procedurale Attuativo dell' 8 Maggio 2003.
4. Trenitalia si impegna, inoltre, ad effettuare i servizi aggiuntivi elencati nell'Allegato 3, in attuazione di quanto stabilito al Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma in data 7 Maggio 2004 e dai successivi accordi, sottoscritti dalla Provincia di Roma e da Trenitalia, richiamati nelle premesse per una percorrenza totale pari a



249.000 treni*km e suscettibili di incremento fino a 490.000 treni*km complessivi fermo restando la disponibilità dell'infrastruttura e delle risorse necessarie.

5. E' ammessa la prestazione di servizi con la modalità di trasporto bus nei seguenti casi:

- a) i servizi indicati nel programma di esercizio di cui all'Allegato 2;
- b) i servizi sostitutivi di corse ferroviarie soppresse;
- c) in altri casi espressamente concordati tra le parti, secondo le modalità stabilite all'Art. 9 .

6. I programmi di esercizio di cui ai comma 2 e 3 stabiliscono i seguenti elementi:

- a) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza della Regione Lazio e i km percorsi;
- b) gli orari di partenza e di arrivo ed il tempo di percorrenza;
- c) la periodicità e i giorni di effettuazione;
- d) l'eventuale effettuazione con modalità bus;
- e) la composizione del treno in termini di posti offerti;
- f) il tipo di materiale rotabile di norma utilizzato;
- g) il numero identificativo e la categoria di ogni treno;
- h) la direttrice e la relazione servita;
- i) il codice del quadro dell'orario ufficiale nel quale viene riportato il treno e le ore di servizio offerte al pubblico.

7. Il programma di esercizio dovrà essere fornito alla Regione su idoneo supporto informatico (formato Excel) entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dall'entrata in vigore di un nuovo orario.

8. In attuazione di quanto previsto dall' "Accordo Procedurale Attuativo del Protocollo d'Intesa fra la Regione Lazio e le Fs S.p.A del 2 Marzo 2000 per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo del servizio ferroviario regionale", sottoscritto dalle parti in data 8 Maggio 2003,

Trenitalia s'impegna a far circolare i convogli di cui al co\finanziamento regionale, ristrutturati c/o di nuova fornitura, di norma sulle Fr indicate nell'allegato n. 2 dell'accordo medesimo, ovvero su diverse Fr concordate di volta in volta dalle Parti.

9. Trenitalia è tenuta a rendere pubblici, nelle forme previste dall'Art. 22 i servizi previsti dal programma di esercizio di cui al comma 1.
10. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
 - a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile secondo le specifiche contenute nel Piano di Manutenzione vigente per ciascun tipo di rotabile;
 - b) le condizioni di sicurezza;
 - c) la pulizia del materiale rotabile secondo quanto previsto dall'Allegato 6.5;
 - d) il rispetto, attraverso il Gestore dell'Infrastruttura, almeno del livello minimo di pulizia delle stazioni, delle fermate presenziate e non, che rientra nei servizi obbligatori garantiti da detto gestore, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs 188/2003;
 - e) le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, e in particolare l'accessibilità dell'utenza all'acquisto dei titoli di viaggio secondo le modalità definite nell'Allegato 6.7;
 - f) la gestione delle relazioni con l'utenza, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione e della sicurezza dei mezzi di trasporto e di quella personale dei viaggiatori.
11. Trenitalia effettua servizi di pronto intervento manutentivo con apposito automezzo officina mobile, ove necessario, per gli interventi di piccola manutenzione e di possibile immediato ripristino;

12. Trenitalia applica al personale dipendente, impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale, il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Settore delle Attività Ferroviarie.

Art. 6

(Programmazione dei servizi)

1. Tenuto conto della previsione di treni*km/bus*km da erogarsi nel periodo di efficacia del presente contratto, pari a 16.900.000 treni*km e 410.000 bus*km, nell'allegato n. 2 è riportato dettagliatamente il programma di esercizio oggetto del presente contratto.
2. All'allegato n. 3 sono riportati dettagliatamente i servizi ferroviari che Trenitalia s'impegna ad erogare nel periodo di efficacia del presente contratto, quale quota parte dell'impegno complessivo assunto negli accordi con la Provincia di Roma.
3. Trenitalia, previa motivata comunicazione alla Regione, può procedere a modifiche del servizio per l'effettuazione di lavori programmati di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, nonché dell'aree e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all'esercizio ferroviario oggetto del presente contratto, ivi comprese quelle commerciali.

Art. 7

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo al netto di IVA per la completa realizzazione dei servizi di trasporto ferroviario effettuati da Trenitalia ai sensi dell'Art. 5 comma 2 è pari a € 163.871.774,00 determinato come segue:
16.900.000 treni*km per 9,643 € a treno*km
410.000 bus*km per 2,207 € a bus*km
2. Nel caso di variazione alle percorrenze programmate, concordate dalle parti in occasione della messa a punto dei programmi di esercizio definitivi

o per adeguamenti intermedi in corso d'orario, il corrispettivo chilometrico sottratto o aggiunto all'importo contrattualizzato, nel caso di superamento della soglia del +/- 0.5 % di cui al successivo all'art. 9, sarà rispettivamente pari a 7,80 €/treno*km per servizi ferroviari e a 2,20 €/bus*km per servizi effettuati con autobus.

3. Il corrispettivo viene erogato, previa presentazione della fattura, in quattro rate trimestrali da corrispondersi entro il 30° giorno dalla data di accredito dell'importo alla Regione Lazio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, più un saldo finale. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad $\frac{1}{4}$ del corrispettivo complessivo annuale; la quarta rata è pari all'90% di $\frac{1}{4}$ del corrispettivo complessivo annuale. Trenitalia procederà alla fatturazione del saldo al netto delle eventuali penali e riduzioni del corrispettivo.
4. I pagamenti previsti dal presente articolo sono effettuati dalla Regione a seguito di presentazione da parte di Trenitalia di regolare fattura intestata a: REGIONE LAZIO- Dipartimento Territorio- Direzione Regionale Trasporti- Via del Tintoretto n. 432- Roma. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie in base alle quali effettuare l'accredito del pagamento. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo di cui al comma precedente, la Regione sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori al tasso legale.
5. La Regione riconoscerà a Trenitalia l'adeguamento del corrispettivo previsto nella misura corrispondente all'incremento dei trasferimenti di cui al D.P.C.M del 16.11.2000 e dei successivi atti di attuazione specificatamente finalizzati alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'inflazione.

Art. 8

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le parti si ispirano, è costituito il “ Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato” composto da:
 - Due rappresentanti per ciascuna delle parti;
 - Un funzionario regionale con funzioni di segreteria;Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di Trenitalia.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nell'interpretazione ed applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali.
3. La Regione ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente Contratto, senza l'obbligo di preavviso a Trenitalia. L'esito di tali verifiche e controlli sarà presentato in sede di Comitato. La Regione s'impegna a far pervenire tale esito nonché l'elenco delle penali che intende comminare a Trenitalia con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Comitato.
4. In sede di Comitato Trenitalia potrà produrre documentazione probatoria, rispetto alla quale la Regione potrà decidere la non applicabilità delle riduzioni di corrispettivo e delle penali definite.

Art. 9

(Modifiche del servizio programmato)

1. Le modifiche del programma di esercizio, riguardanti almeno uno degli aspetti elencati ai punti da (a) ad (i), del comma 6 dell'articolo 5, con esclusione del punto (e), sono ammesse nei limiti e con le procedure

specificati nei comma seguenti e comunicate in forma scritta da entrambe le parti.

2. Le modifiche richieste da Trenitalia, anche su sollecitazione del Gestore dell'Infrastruttura, sono approvate dalla Regione mediante il rilascio di una autorizzazione scritta, subordinata allo svolgimento di una istruttoria congiunta per verificarne le motivazioni tecniche e le eventuali conseguenze su altri servizi circolanti, ad eccezione di quanto disposto dal successivo Art. 10. Le variazioni in significativa diminuzione dei posti offerti di cui al punto (e) del comma 6 dell'Art. 5 sono approvate dalla Regione, se relative ai treni delle fasce pendolari (dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00). Per i treni delle altre fasce orarie dette variazioni sono invece comunicate da Trenitalia alla Regione che può chiedere, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ripristino della situazione antecedente la modifica, qualora sussistano motivate necessità. La Regione Lazio si impegna a dare una risposta in merito all'autorizzazione delle modifiche richieste da Trenitalia entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Trascorsi i 15 giorni la richiesta verrà considerata accettata.
3. Trenitalia comunica le variazioni temporanee del programma di esercizio in occasione di lavori programmati, non riguardanti la manutenzione ordinaria, sulle sedi fisse e sedi a binario. Le variazioni temporanee all'offerta dovranno assicurare condizioni di viaggio quantitativamente e qualitativamente paragonabili all'offerta base e comunque rimanere entro i seguenti limiti:
 - a) in caso di agibilità degradata dell'infrastruttura dovrà essere predisposto un programma di esercizio che preveda le opportune modifiche ai tempi di percorrenza dei treni transitanti nelle fasce orarie o nelle tratte interessate dai lavori, operando in modo da limitare il più possibile i disagi nelle ore e nelle giornate di maggior traffico;

b) in caso di indisponibilità totale dell'infrastruttura per interruzioni programmate dovrà essere predisposto un apposito programma di esercizio di sostituzione con bus dei treni soppressi. Ad ogni treno soppresso dovrà corrispondere una corsa effettuata con un numero di bus sufficienti a trasportare tutti i passeggeri statisticamente rilevati per treno stesso. In caso di soppressioni su lunghi percorsi Trenitalia si impegna a verificare con la Regione la differenziazione del servizio sostitutivo organizzando il trasferimento tra le destinazioni più lontane con corse di bus diretti, con l'uso delle migliori infrastrutture viarie. Dovrà inoltre essere verificata la possibilità di instradare i treni per vie diverse rispetto alla tratta fuori servizio o di potenziare il servizio su linee che possano essere utilizzate in alternativa alla linea chiusa per particolari coppie di relazioni. Il corrispettivo per i servizi sostitutivi effettuati con autobus è determinato ai sensi dell'Art. 7, comma 2.

4. Le modifiche richieste dalla Regione Lazio sono esaminate da Trenitalia attraverso un'istruttoria congiunta, finalizzata a valutarne la fattibilità da parte dell'azienda. Le parti concordano di richiedere la partecipazione del Gestore delle Infrastrutture. Trenitalia si impegna a dare una risposta in merito alla fattibilità tecnica degli interventi puntuali richiesti secondo la tempistica contenuta nel Prospetto Informativo della Rete.
5. Le parti possono procedere d'intesa a riprogrammare le percorrenze chilometriche complessive oggetto del contratto nel limite del +/- 0.5% sul totale dei treni*km/bus*km indicato all'art. 5 comma 2, senza necessità di varianti contrattuali.
6. Le parti operano affinché le modifiche del programma di esercizio, per quanto possibile, diventino esecutive in occasione dei cambi di orario programmati, allo scopo di agevolare l'informazione ai viaggiatori.
7. Di tutte le modifiche disposte ai sensi del presente articolo Trenitalia dà notizia all'utenza prima della loro entrata in vigore, a seconda dei casi, nei

modi previsti dall'Art. 22, e provvede all'aggiornamento degli Allegati contrattuali.

8. Qualora Trenitalia effettui modifiche al Programma di Esercizio in violazione di quanto disposto dal presente articolo, viene applicata una penale, per ciascuna corsa modificata, di importo pari a € 2500,00.

Art. 10

(Sospensione del servizio per cause di forza maggiore o sciopero)

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta da Trenitalia per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche o a seguito di eventi non prevedibili e non imputabili a Trenitalia e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Questi eventi non comportano riduzioni del corrispettivo a condizione che la circolazione sia ripristinata al più presto, ancorché in forma sostitutiva assicurando un'adeguata informazione alla clientela. Nel caso in cui la circolazione sia ripristinata con servizio sostitutivo, la Regione è tenuta a pagare il corrispettivo a bus*km previsto dall'Art. 7 comma 1.
2. Trenitalia garantisce, in caso di proclamato sciopero, almeno l'erogazione dei servizi minimi riportati nell'Allegato 4 e individuati con accordo, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/90 n.146 e successive modifiche e integrazioni. In caso di mancata effettuazione dei servizi minimi garantiti si applica l'Art. 11. Trenitalia s'impegna, altresì, a garantire il servizio "Leonardo express" Roma Termini - Fiumicino Aeroporto anche con l'istituzione di servizi sostitutivi su gomma, senza variazioni del corrispettivo di cui all'art. 7 comma 1 .

3. Delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in applicazione del presente articolo è data comunicazione tempestiva da parte di Trenitalia alla Regione, a mezzo fax. Trenitalia si impegna inoltre ad informare l'utenza con la massima sollecitudine, tenuto conto delle specificità degli eventi che possono provocare tali riduzioni o sospensioni, nei modi previsti dall'articolo 22, in modo da metterli nelle condizione di poter modificare le proprie scelte di viaggio.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità per i primi 10 giorni successivi al verificarsi degli eventi di forza maggiore previsti dal comma 1. Trascorso tale termine si applica quanto disposto dall'Art. 9.
5. In caso di sciopero da parte del personale di Trenitalia, la Regione riconoscerà, per i servizi non effettuati, ad esclusione del servizio Leonardo Express Roma Termini- Fiumicino Aeroporto, il 30 % dei corrispettivi dovuti calcolati sulla base del corrispettivo contrattuale a treno-km, per attività operative e gestionali (assistenza alla clientela/bigliettazione/sala operativa/informazione alla clientela) che devono comunque essere garantite anche durante il verificarsi di tali evenienze.

Art. 11

(Soppressioni)

1. In caso di soppressioni non programmate, per cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell'Infrastruttura, il corrispettivo sarà riconosciuto, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, solo qualora e dal momento in cui Trenitalia renda disponibile un adeguato servizio sostitutivo.
2. Il servizio sostitutivo è ritenuto adeguato:
 - entro 30 minuti dalla soppressione in caso di sostituzione con un treno straordinario o con un successivo treno di lunga percorrenza, mediante modifica delle sue fermate per rispondere alle esigenze dei viaggiatori del treno soppresso;

- entro 45 minuti dalla soppressione in caso di sostituzione con un numero di autobus sufficiente al trasporto di almeno l'80% di tutti i passeggeri viaggianti sul treno soppresso e/o di tutti i passeggeri, rilevati nelle stazioni, in attesa del treno stesso, nonché del rimanente 20% nei successivi 30 minuti.
3. Trenitalia garantisce un'adeguata allocazione degli autobus sostitutivi sul territorio in modo che il loro intervento avvenga in tempi minimi, ad eccezione dei collegamenti ferroviari della fascia metropolitana dalle ore 6.30 alle 21.00; garantisce inoltre che la sostituzione con altro treno sia effettuata in modo da contenere al minimo il disagio dei viaggiatori del treno soppresso.
 4. Il corrispettivo unitario per il servizio sostitutivo con autobus sarà pari a quello relativo stabilito all'Art. 7 comma 2. Le percorrenze effettuate con i servizi sostitutivi con bus saranno rilevate dai documenti ufficiali che saranno trasmessi da Trenitalia.
 5. Il corrispettivo unitario per il servizio sostitutivo adeguato con treno è pari al 50% del normale corrispettivo stabilito nell'art. 7 comma 2 per i servizi ferroviari.
 6. Qualora il servizio sostitutivo erogato da Trenitalia non sia da ritenersi adeguato ai sensi del comma 2 del presente articolo, il relativo corrispettivo è ridotto di 6,80 € per ogni treno*km soppresso.
 7. Trenitalia trasmette mensilmente alla Regione, unitamente all'elenco delle corse sopresse, il dato sulla modalità ed i tempi con cui ciascuna corsa è stata sostituita, secondo lo schema previsto dall'Allegato 5.
 8. Qualora la stessa corsa venga soppressa totalmente per più di 3 volte e per ogni multiplo di tre in un mese, per cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell'Infrastruttura, indipendentemente dal pagamento dei servizi sostitutivi, verrà applicata una penale di 1.000,00 €.

9. Qualora le percorrenze soppresse per cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell'Infrastruttura raggiungano mensilmente lo 0,5% delle percorrenze programmate per ciascuna fr e per le rimanenti linee ferroviarie individuate dall'articolo 4 comma 2, sarà applicata una penale come previsto dall'Allegato 6.2

Art. 12

(Interruzione del servizio)

1. Trenitalia non può interrompere né sospendere la prestazione dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del programma di esercizio di cui agli Allegati 2 e 3, con la sola eccezione di quanto previsto nell'Art. 10.
2. Per le finalità del presente articolo, sussiste la sospensione generalizzata del servizio ferroviario allorché Trenitalia sopprima totalmente per cause imputabili alla stessa Trenitalia, nell'arco temporale di 15 giorni naturali consecutivi, più del 50% delle corse, effettuate con modalità ferroviaria, complessivamente previste per quell'arco di tempo su una direttrice.
3. Nel caso di reiterata sospensione del servizio ferroviario oggetto del programma di esercizio di cui agli Allegati 2 e 3, e previa diffida ad adempiere, la Regione Lazio potrà procedere alla revoca dell'affidamento del servizio con proprio atto unilaterale ed all'affidamento dello stesso ad altra azienda idonea, salve le ulteriori azioni di rivalsa per le maggiori spese sostenute e per il risarcimento dell'ulteriore danno nei confronti di Trenitalia.
4. Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione, previa diffida, procede all'applicazione della penale di € 100.000,00 per ciascuna direttrice in cui si verifichi la sospensione generalizzata del servizio. Le soppressioni di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle penali sulle soppressioni (Art. 11), sulle modifiche al servizio programmato (Art. 9) e sull'informazione (Art. 22).

Art. 13

(Servizi straordinari)

Trenitalia può effettuare, senza preventiva autorizzazione e dandone informativa alla Regione, treni speciali dedicati ad iniziative promozionali/commerciali aggiuntivi rispetto a quelli programmati, senza alcun onere per la Regione e senza che sia compromesso il servizio oggetto del Contratto.

Sezione 2. Modalità di prestazione dei servizi e standard di qualità

Art. 14

(Efficienza dei rotabili)

1. Il programma di esercizio di cui agli Allegato 2 e 3 deve essere effettuato con materiale rotabile che abbia le seguenti dotazioni, ritenute indispensabili ed essenziali:
 - a) impianto di riscaldamento funzionante;
 - b) impianto di condizionamento funzionante (ove disponibile o su carrozze con finestrini sigillati);
 - c) porte di salita/discesa funzionanti;
 - d) toilette accessibili e dotate di acqua corrente e materiale di consumo;
 - e) illuminazione funzionante;
 - f) impianto di sonorizzazione funzionante (ove presente).
2. La verifica del rispetto delle dotazioni essenziali dei rotabili, di cui al comma precedente, è svolta mediante le rilevazioni di cui all'Art. 29 e con i parametri riportati nell'allegato 6.4.
3. Per il mancato rispetto degli standard previsti nell'allegato 6.4 (EFFICIENZA DEI ROTABILI) si applica una penale a convoglio ed in funzione dell'attribuzione della classe di efficienza:
euro 60.000,00 per convoglio che ricade nella classe C
euro 20.000,00 per convoglio che ricade nella classe B

nessuna penale per il convoglio che ricade nella classe A.

Resta inteso che Trenitalia si impegna a ripristinare l'efficienza delle componenti il convoglio entro **48** ore dalla rilevazione, superate le quali sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari ad $\frac{1}{4}$ di quella già comminata.

Art. 15

(Composizione)

1. Trenitalia garantisce per ciascun mese di validità del contratto per l'90 % delle giornate di servizio programmate e per ciascun treno, il numero minimo di posti offerti accessibili ed utilizzabili dall'utenza, previsti negli Allegati 2 e 3 per tutte le corse effettuate nei giorni feriali in arrivo alle stazioni di destinazione tra le ore 7.00 e le ore 9.00 ed in partenza dalle stazioni di origine dalle ore 17.00 alle 20.00.
2. Qualora Trenitalia non garantisca il numero minimo di posti previsto negli Allegati 2 e 3, la Regione provvederà ad applicare una penale pari a 1,00 €/posto offerto in meno.

Art. 16

(Affollamento)

1. Il numero di viaggiatori è calcolato come media dei carichi massimi nei giorni feriali per ciascuna tratta considerata. Trenitalia trasmetterà alla Regione un rapporto semestrale, sia cartaceo che su supporto informatico, sull'utilizzo dei treni, (il rapporto sarà basato sui risultati delle rilevazioni periodiche che Trenitalia conduce due volte all'anno).
2. Il rapporto verrà inviato entro il mese di giugno per quanto attiene ai dati relativi al monitoraggio del periodo invernale dell'anno precedente (settembre-giugno) ed entro il mese di dicembre per quelli relativi al monitoraggio del periodo estivo (luglio-agosto).

3. Il rapporto conterrà il dato riferito al totale dei saliti sul singolo treno dalla stazione di origine a quella di destinazione nonché i relativi estremi orario, la composizione e la valutazione dello standard riferita alla singola linea. I rapporti trasmessi da Trenitalia saranno valutati dalla Regione anche a seguito di verifiche effettuate in modo diretto o tramite suoi incaricati.
4. In casi di particolare affollamento accertati successivamente alla stipula del presente Contratto, Trenitalia si impegna, a seguito di richiesta della Regione, ad adeguare il numero minimo di posti offerti, compatibilmente con le tracce e la capacità massima ammessa dagli impianti. Decorsi 20 giorni dalla richiesta, esclusi casi eccezionali motivati, qualora Trenitalia non abbia provveduto ad adeguare il numero minimo di posti offerti indicati nell'allegato n. 2, la Regione provvederà ad applicare una penale pari a 1,00 €/posto offerto in meno.

Art. 17

(Pulizia e igiene dei treni)

1. Trenitalia assicura la pulizia delle carrozze, all'interno ed all'esterno, nel rispetto degli standard minimi di pulizia e degli interventi previsti nell'allegato 6.5, nonché provvedendo al mantenimento degli arredi e, ove necessario, alla sostituzione degli stessi.
2. Trenitalia certifica annualmente, nei termini indicati nell'allegato 6.5, l'effettuazione degli interventi di pulizia di cui al comma precedente, nella quantità e secondo le modalità ivi previste.
3. La pulizia dei treni è verificata, per ciascuna corsa, mediante le rilevazioni di cui all'Art. 29 e con i parametri riportati nell'allegato 6.5.
4. Qualora la certificazione annuale degli interventi di pulizia non pervenga entro il termine pattuito, Trenitalia sarà soggetta al pagamento di una penale pari a 500 € per ogni giorno di ritardo accertato. Trenitalia, inoltre, sarà soggetta al pagamento delle seguenti penali per ogni intervento di pulizia non effettuato:

- a) per ogni intervento I1 non effettuato 50,00 €;
- b) per ogni intervento I2 non effettuato 150,00 €;
- c) per ogni intervento I3 non effettuato 350,00 €;
- d) per ogni intervento I4 non effettuato 1.100,00 €.

Per ciascuna campagna di rilevazione effettuata dalla Regione, si applica una penale a convoglio ed in funzione dell'attribuzione delle diverse classi, come indicato nell'allegato 6.5.

Art. 18

(Pulizia delle stazioni)

1. La pulizia delle stazioni e fermate, garantita ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera (d) è verificata, per ciascuna di esse, mediante le rilevazioni di cui all'Art. 30, commi da 3 a 5. In particolare le rilevazioni assegneranno a ciascuna stazione e fermata una delle classi di pulizia di cui all'Allegato 6.6.
2. Le relative penali sono accertate e conteggiate con le modalità di cui all'Allegato 6.6.
3. Trenitalia si impegna a sottoscrivere, entro il 31 maggio 2006, un apposito accordo con il Gestore dell'Infrastruttura in merito alla pulizia delle stazioni e fermate. Le penali di cui al comma 2 saranno applicate solo dalla data di sottoscrizione del predetto Accordo, e, comunque, a partire dal 1 Giugno 2006.

Art. 19

(Affidabilità)

1. L'affidabilità dei servizi oggetto del Contratto è verificata monitorando le corse soppresse e non sostituite entro i tempi stabiliti dall'art. 11 dal verificarsi dell'evento. Non hanno rilievo per l'applicazione delle penali e degli indennizzi le cause di soppressione non imputabili a Trenitalia agli

artt. 10 e 11. La valutazione dell'affidabilità rispetto al programma di esercizio avviene mensilmente, per ciascuna delle direttrici elencate nell'Allegato 1, calcolando l'indice di standard riportato nell'Allegato 6.2. Tale indice, calcolato per ciascuna direttrice, rapporta i treni*km soppressi e non sostituiti ai treni*km programmati nel medesimo periodo e per la medesima direttrice.

2. Le penali di cui allegato 6.2 sono dovute per mancato raggiungimento degli standard di affidabilità.

Art. 20

(Puntualità)

1. La puntualità sarà monitorata e calcolata rispetto all'orario di arrivo dei singoli treni nella stazione di termine corsa per singola direttrice. Trenitalia si impegna a fornire alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento e per ciascuna direttrice, le percentuali I5 e I15, coerentemente con la metodologia adottata dal Gestore dell'infrastruttura, nonché l'elenco dei treni con ritardo superiore a 20 minuti, come indicato nell'allegato 6.1. Le parti concordano di utilizzare il sistema RIACE come strumento di monitoraggio. Vengono inoltre monitorati anche gli indici per le fasce orarie di punta 6.30-8.30 / 17.00-19.30 dei soli giorni feriali da lunedì a venerdì.
2. Le penali di cui allegato 6.1 sono dovute per mancato raggiungimento degli standard di puntualità. Le penali relative alla medesima categoria di treno non sono sovrapponibili. Nel caso di mancato raggiungimento di entrambi gli obiettivi, verrà applicata solo la penale dell'obiettivo della fascia 0-15' in quanto comprensivo di quello 0-5'.
3. E' prevista una penale mensile di € 1.000,00 per ciascun treno che accumuli un ritardo superiore a 20 minuti, per cause imputabili a Trenitalia o al gestore dell'infrastruttura nelle fasce orarie di punta 6.30-8.30 / 17.00-19.30 dei soli giorni feriali da lunedì a venerdì ed € 500,00

per ciascun treno che accumuli un ritardo superiore a 20 minuti nelle restanti ore del giorno.

4. In caso sia accumulato, da treno regionale o interregionale, un ritardo superiore a venti minuti rispetto al previsto orario di arrivo nella stazione, è data facoltà ai titolari di abbonamento per le relative direttrici, previa autorizzazione di Trenitalia rilasciata a mezzo annuncio in stazione, di usufruire del successivo treno Intercity o Eurostar senza obbligo del prescritto supplemento. A tal fine, nelle singole stazioni di partenza, Trenitalia è tenuta a fornire idoneo servizio informativo per indirizzare i viaggiatori verso il miglior primo treno utile.

Art. 21

(Vendita dei biglietti)

1. Trenitalia organizza la propria rete di vendita dei titoli di viaggio con propria biglietteria, con emittitrici automatiche e con punti vendita autorizzati. Nell'allegato 6.8 sono elencate le biglietterie e i punti vendita con gli orari di apertura, i giorni di chiusura e, per i punti vendita, la distanza approssimativa dalla stazione.
2. Il rispetto degli impegni assunti da Trenitalia riguardo alla vendita dei biglietti nelle stazioni secondo quanto disposto dal comma 1, è verificato, per ciascuna di esse, mediante le rilevazioni di cui all'Art. 30.
3. Ove la vendita sia effettuata per mezzo di emittitrici automatiche, Trenitalia rileva e documenta ciascun guasto che si verifichi alle apparecchiature. Il database dei guasti è consegnato alla Regione con cadenza trimestrale.
4. Per ogni stazione non conforme a quanto disposto dal presente articolo in merito alla vendita dei documenti di viaggio la penale ammonta a 2.000,00 €.
5. Qualora Trenitalia non garantisca la rimessa in funzione delle emittitrici entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi di ciascun guasto, salvo i casi di

vandalismo che rendano completamente inservibili le apparecchiature, la Regione applica la penale di 100,00 € per ogni giorno di ritardo nella rimessa in funzione rispetto al termine previsto. In caso di mancata rilevazione dei guasti da parte di Trenitalia si applica la penale di 1.000,00 € per ogni guasto accertato dalla Regione e non risultante dalla documentazione in possesso di Trenitalia.

Art. 22

(Abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Trenitalia si impegna a concordare con la Regione un programma di azioni per consentire l'accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili.
2. Tale programma comprenderà anche l'inserimento di vetture idonee al trasporto di diversamente abili in sedia a rotelle nelle composizioni dei treni, garantendone la disponibilità in maniera uniforme sul territorio regionale.
3. Per l'attuazione del programma le parti attueranno un opportuno piano di comunicazione.

Sezione 3. Informazione e Comunicazione

Art. 23

(Informazione ai viaggiatori)

1. Trenitalia si impegna a fornire le informazioni ai viaggiatori riguardanti l'orario, le variazioni al servizio, la rete e le stazioni, le tariffe e le modalità di acquisto dei biglietti con le modalità e la tempistica previsti nei comma seguenti.
2. Gli avvisi al pubblico, che fanno riferimento ad accordi specifici con la Regione, dovranno essere comunicati preventivamente alla Regione in

- forma scritta, fatte salve ragioni di somma urgenza in cui la preventiva informazione alla Regione sarà comunque garantita attraverso le vie brevi.
3. Le informazioni da apporre in forma cartacea nelle stazioni e fermate dovranno essere esposte solamente nelle stazioni direttamente interessate, essere opportunamente datate o comunque evidenziare la rispettiva successione temporale e il periodo di validità, al termine del quale dovranno essere rimosse.
 4. Trenitalia s'impegna ad affiggere ove possibile tali informazioni in bacheche o spazi protetti al fine di limitarne il deterioramento o il danneggiamento. Trenitalia s'impegna ad affiggere tutte le informazioni, specificate nei comma precedenti, nelle stazioni dotate di bacheca dalla sottoscrizione del presente Contratto. Inoltre Trenitalia s'impegna ad attrezzare di bacheche il 60% delle stazioni entro il 30 Giugno e il rimanente 40% entro il 30 Novembre.
 5. Il rispetto degli impegni assunti da Trenitalia riguardo all'informazione ai viaggiatori nelle stazioni e fermate, anche impresenziate, è verificato, per ciascuna di esse, mediante le rilevazioni di cui all'Art.30. In particolare vengono definite "Principali" le seguenti informazioni: orario murale, variazioni programmate note in anticipo, orario delle biglietterie ed esistenza e localizzazione dei punti vendita; vengono definite "Secondarie" tutte le altre informazioni previste in stazione ai sensi del primo comma del presente articolo.
 6. Trenitalia si impegna a sottoporre alla Regione un programma di miglioramento della qualità anche nell'ambito dell'informazione all'utenza. Tale programma dovrà essere individuato chiaramente ed essere misurabile.
 7. Le modalità di rilevazione e l'eventuale applicazione delle penali per il mancato raggiungimento degli standard di informazione ai viaggiatori, sono regolate nell'Allegato 6.7.

Art. 24

(Reclami)

1. Trenitalia si impegna a fornire ai viaggiatori una risposta essenziale e corretta ad ogni richiesta di chiarimenti o reclamo ricevuti in forma scritta (lettera, fax o e-mail), ad eccezione dei reclami di cui al comma 4 del presente articolo, entro 30 giorni, inviando naturalmente copia alla Regione delle risposte per le richieste indirizzate anche alla Regione Lazio.
2. Per le segnalazioni dell'utenza indirizzate e trattate direttamente dalla Regione, Trenitalia si impegna ad agevolare l'istruzione delle pratiche fornendo i dati in suo possesso con la massima sollecitudine e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
3. Trenitalia dovrà trasmettere, entro la prima settimana del secondo mese successivo, un report mensile sulla gestione dei reclami da cui si possa evincere il numero dei reclami pervenuti e con quale modalità, il tempo medio di risposta, la tipologia di disservizio lamentato.
4. La Regione Lazio potrà anche predisporre un apposito Centro di Rilevazione Reclami, istituendo a favore dell'utenza un numero verde per la comunicazione in tempo reale, tramite l'invio di SMS (Short Message Service) delle anomalie, carenze, disservizi e irregolarità riscontrati dai viaggiatori durante la fruizione del servizio. In tal caso, Trenitalia s'impegna a dare informazioni all'utenza del servizio di rilevazione reclami attraverso appositi e continuativi avvisi ai viaggiatori, da affiggere nelle stazioni, i cui contenuti verranno tempestivamente comunicati dalla Regione.
5. Per garantire l'efficienza del servizio di cui al comma precedente, la Regione potrà autorizzare personale proprio o di Aziende Terze, ai sensi del successivo art. 30, commi 4 e 5, per la verifica della veridicità del reclamo pervenuto al Centro di Rilevazione Reclami. Le risultanze derivate

potranno essere utilizzate ai fini del calcolo delle penalità previste dal presente Contratto.

6. In caso di mancato rispetto di ciascun impegno previsto dal presente Articolo, Trenitalia sarà soggetta al pagamento di una penale pari a 250,00 €.

Art. 25

(Relazioni con Comitati di pendolari/Associazioni/Istituzioni/Enti Locali/Grandi Clienti)

1. Trenitalia e la Regione concordano di convocare incontri comuni di confronto con i comitati pendolari presenti sulle diverse direttrici, almeno 2 volte l'anno per ciascuna direttrice o gruppo di direttrici nel caso di problemi comuni a più direttrici, salvo casi eccezionali.
2. Trenitalia assicura la propria partecipazione a tali incontri e si impegna ad acquisire i dati necessari nonché a fornire in quella sede tutti gli elementi e i chiarimenti che si rendessero necessari in merito ai disservizi verificatisi sulla direttrice oggetto di volta in volta degli incontri. Rientra tra gli scopi degli incontri il produrre liste di provvedimenti chiaramente identificabili e misurabili, con i quali l'azienda conta di risolvere i problemi evidenziati. L'esito dei provvedimenti sarà valutato negli incontri successivi.
3. Le eventuali richieste provenienti da Comitati di pendolari/ Associazioni/Istituzioni/Enti Locali/Grandi Clienti aventi ad oggetto modifiche o integrazioni dei servizi, richieste di assegnazione e/o soppressione di fermate o quant'altro sia riconducibile all'offerta ferroviaria, dovranno essere sottoposte alle valutazioni della Regione che terrà conto delle verifiche tecniche (qualità, costi, organizzazione) effettuate da Trenitalia.

4. In seguito alla realizzazione di nuove fermate e/o di nuove stazioni sarà esclusivamente la Regione a disporre il relativo servizio viaggiatori previa verifica di fattibilità tecnica eseguita da Trenitalia.

Art. 26

(Carta dei Servizi)

1. Entro il mese di marzo l'azienda si impegna a pubblicare la Carta dei Servizi relativa all'anno 2006 ed a trasmettere alla Regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione/aggiornamento, la Carta dei Servizi della Direzione Territoriale Lazio.
2. La Carta dovrà contenere i fattori di qualità secondo lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 e standard e obiettivi non inferiori a quelli del presente Contratto.
3. Trenitalia si impegna a diffondere presso l'utenza, con i consueti canali, la Carta dei Servizi della Direzione Territoriale Lazio.

Sezione 4. Tariffe e forme di indennizzo

Art. 27

(Sistema tariffario regionale)

1. La Regione a seguito del processo di riforma del trasporto pubblico regionale e locale di cui al D.Lgs.422/97 ha competenza legislativa in materia di tariffe, ivi comprese le condizioni di trasporto, nell'ambito dei servizi ad essa conferiti.
2. Trenitalia adotta il sistema tariffario regionale vigente al momento della stipula del presente contratto.
3. La Regione riconosce a Trenitalia la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalle

normative vigenti o da quelle successive eventualmente emanate ai sensi del Regolamento CEE 1191/69.

Art. 28

(Forme di indennizzo ai viaggiatori)

Le Parti concordano che l'ammontare delle risorse derivanti dall'applicazione delle penali, salvo eventuali deduzioni ai sensi del successivo art. 32, sarà utilizzato dalla Regione per attivare iniziative di esclusivo interesse degli utenti del trasporto regionale del Lazio.

Sezione 5. Monitoraggio e verifica dell'adempimento del Contratto

Art. 29

(Monitoraggio)

1. Le prestazioni previste dal Contratto sono costantemente monitorate dalla Regione con le modalità indicate nell'Art. 30.
2. Trenitalia si impegna a collaborare con la Regione agevolando lo svolgimento del monitoraggio e fornendo sia i dati la cui rilevazione è posta a suo carico, nel rispetto della tempistica prevista dagli allegati, sia ogni altra informazione ritenuta necessaria da entrambe le parti.
3. Le parti, quando opportuno, valutano nell'ambito delle riunioni del Comitato di cui all'art. 8 l'andamento del servizio, la sua rispondenza alle esigenze dei viaggiatori ed il rispetto degli impegni contrattuali e concordano le necessarie azioni di miglioramento. Nell'ambito delle riunioni del predetto Comitato la Regione può richiedere a Trenitalia di fornire specifici approfondimenti sui dati presentati dall'azienda o rilevati dalla stessa Regione nel corso delle verifiche condotte sulla base dell'Art. 30. Trenitalia ha la facoltà di produrre documentazione probatoria, rispetto

alla quale la Regione potrà decidere la non applicabilità delle riduzioni di corrispettivo e delle penali definite.

4. Entro il mese successivo a ciascun trimestre, i componenti del Comitato di cui all'art. 8, nell'ambito di un apposito incontro, predispongono e sottoscrivono una relazione che attesta a consuntivo le percorrenze effettuate, le penali applicate, nonché ogni altro elemento utile per rappresentare quello che è stato l'andamento del servizio.
5. Trenitalia si impegna inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie all'attività del Comitato di Verifica e Monitoraggio dell'Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio per l'attuazione della delega prevista dall'art.9, comma 3 del D.l.gs.422/97, prendendo parte, quando necessario, alle sue sedute.
6. Per consentire il monitoraggio in sede nazionale dei servizi trasferiti dallo Stato in attuazione della delega prevista dall'art.9, comma 3 del D.Lgs.422/97 Trenitalia predisponde e consegna alla Regione entro il 31 luglio i documenti "Scheda servizi" e "Scheda di monitoraggio" ed utilizzando gli schemi contenuti negli allegati 7 e 8.
7. Le parti concordano sulla riservatezza delle informazioni acquisite in base al Contratto e di limitarne l'uso ai fini della gestione dello stesso, delle verifiche previste in sede nazionale e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale a livello locale e regionale. Le informazioni non potranno, comunque, essere utilizzate per ledere le capacità concorrenziali di Trenitalia.
8. I dati coperti dal monitoraggio del Contratto, con particolare riferimento a quelli di puntualità, non possono essere diffusi al pubblico da Trenitalia prima che i dati stessi siano stati comunicati alla Regione, al fine di non generare incongruenze ed equivoci nella comunicazione.
9. La mancata o gravemente incompleta fornitura, da parte di Trenitalia, dei dati necessari al monitoraggio, comporta l'applicazione di una penale pari

a **500,00 €** per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze previste. La Regione deve contestare la mancata fornitura dei dati entro una settimana e la fornitura incompleta entro 2 settimane.

Art. 30

(Modalità di verifica dell'adempimento del Contratto)

1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne riguardanti i dati oggetto di monitoraggio previsti dal Contratto.
2. Le parti riconoscono che i tempi e le modalità previsti per la consegna dei dati di monitoraggio debbano intendersi in termini tassativi. Il mancato rispetto dei suddetti, privando la Regione Lazio degli elementi di valutazione del servizio funzionali al processo di monitoraggio previsto a livello nazionale, configurerà un sostanziale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di Trenitalia. Pertanto, la mancata o gravemente incompleta fornitura, da parte di Trenitalia, dei dati necessari al monitoraggio comporta l'applicazione di una penale pari a **500,00 €** per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze previste. La Regione deve contestare la mancata fornitura dei dati entro una settimana e la fornitura gravemente incompleta entro un mese.
3. Oltre all'attività di monitoraggio condotta ai sensi dei precedenti commi sulla base dei dati forniti da Trenitalia, la Regione effettua, con oneri a proprio carico, ispezioni e verifiche per controllare l'adempimento del Contratto e l'efficacia e la qualità del servizio offerto.
4. Per l'effettuazione delle ispezioni di cui al comma precedente la Regione potrà autorizzare personale interno o di Aziende Terze cui sia stato conferito apposito incarico, dandone preventiva comunicazione a Trenitalia. Le risultanze di tali ispezioni saranno utilizzate ai fini del calcolo delle penalità previste dal presente Contratto.

5. Le ispezioni sono effettuate secondo le metodologie e le procedure previste nell'Allegato 9. Le parti si danno reciprocamente atto che, avendo previamente concordato e condiviso il contenuto del suddetto Allegato non sarà necessario, ai fini dello svolgimento delle verifiche, allorché condotte da Aziende Terze, la presenza in contraddittorio di personale Trenitalia.
6. Trenitalia, per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 4 e per quelle ulteriormente concordabili con la Regione, provvederà, a seguito di richiesta preventiva da parte della Regione, al rilascio di documenti autorizzativi di validità annuale per la circolazione, nei limiti del territorio regionale, sui treni oggetto del presente contratto.

Art. 31

(Penali)

1. Le penali previste dal presente Contratto non potranno superare complessivamente il 3% del valore del Contratto medesimo.
2. Le infrazioni possono essere accertate:
 - a) sulla base dei dati di monitoraggio presentati da Trenitalia;
 - b) mediante verbali degli ispettori, ex Art. 30 , comma 4;
 - c) sulla base degli esiti delle verifiche, ex Art. 30 , comma 5.
3. La Regione, al fine di poter comminare a Trenitalia le penali previste dal presente Contratto, dovrà contestare a mezzo comunicazione ogni infrazione entro i termini di seguito specificati:
 - a) 45 giorni nel caso di contestazioni basate sulle verifiche condotte ai sensi dell'Art. 30 , commi 4 e 5. Nel caso delle rilevazioni effettuate tramite campagne di rilevazione i 45 giorni decorrono dalla fine di ciascuna di esse;
 - b) 60 giorni nel caso di contestazioni basate sui dati di monitoraggio presentati da Trenitalia, decorrenti dal giorno in cui tali dati vengono acquisiti dalla Regione. In caso di fornitura incompleta, il termine decorre dall'effettiva disponibilità di tutti i dati necessari.

4. Le penali disposte dal presente contratto e dai suoi allegati, maturate entro il 2006 e comminate dalla Regione, sono dedotte dalla quarta rata del corrispettivo, secondo le modalità previste dall'Art. 7, comma 3.
5. La Regione si riserva la facoltà di chiedere per iscritto a Trenitalia chiarimenti su qualunque disservizio riscontrato, compresi dati significativi relativi a singole corse, entro 3 mesi dal loro verificarsi. Per tali richieste Trenitalia dovrà fornire una risposta chiara ed esaustiva entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta, pena l'applicazione di una penale di 1.000,00 € per ogni risposta non fornita.

Art. 32

(Sistema premiante)

1. Trenitalia avrà diritto ad un premio di qualità, con soglia massima complessiva dello 3% del valore del Contratto, attribuito secondo i criteri specificati:
 - a) euro 1.000 per ogni punto percentuale superiore all'obiettivo mensile di linea per la puntualità ai 5' di cui all'allegato n. 6.1
 - b) euro 2.500 per ogni punto percentuale superiore all'obiettivo mensile di linea per la puntualità ai 15' di cui all'allegato n. 6.1
 - c) euro 10.000 per ogni punto percentuale superiore all'obiettivo mensile per l'intero network per la puntualità ai 5' di cui all'allegato n. 6.1
 - d) euro 25.000 per ogni punto percentuale superiore all'obiettivo mensile per l'intero network per la puntualità ai 15' di cui all'allegato n. 6.1
 - e) euro 1,00 per lo stesso treno che arriva puntuale per sette giorni consecutivi nel mese
 - f) euro 10,00 per lo stesso treno che arriva entro i 5' per tutto il mese
 - g) euro 20.000 per ogni decimo di punto percentuale inferiore all'obiettivo mensile di linea per l'affidabilità di cui all'allegato n. 6.2

- h) euro 15.000 per raggiungimento del 60% di stazioni e fermate con bacheche entro il 31 maggio 2006
- i) euro 5.000 per raggiungimento del 100% di stazioni e fermate con bacheche entro il 31 ottobre 2006
- l) euro 2.500 per ogni mese ove il tempo medio di risposta ai reclami sia pari o inferiore a 20 giorni
2. L'ammontare complessivo dei premi erogati non può superare l'ammontare delle penali maturate nell'anno di riferimento.

Sezione 6. Altre disposizioni

Art. 33

(Controversie tra le parti e clausola compromissoria)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.
2. La parte interessata a far valere una propria posizione chiede alla controparte di svolgere il tentativo di conciliazione.
3. Entro 15 giorni dalla richiesta, la questione dovrà essere rimessa alla valutazione del Comitato di cui al precedente art. 8, che si dovrà pronunciare entro i successivi trenta giorni.
4. Nel caso in cui la conciliazione non dia esito positivo la parte interessata può procedere ai sensi del successivo comma 5.
5. La trattazione di tutte le controversie tra le parti è demandata ad un collegio arbitrale composto di tre membri designati:
 - uno dalla Regione;
 - uno da Trenitalia;
 - uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo tra le Parti.
6. In caso le parti non raggiungano un accordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale nei quarantacinque giorni dalla notifica della

domanda di arbitrato, nonché nell'ipotesi che la parte destinataria della domanda di arbitrato non provveda a nominare l'arbitro di propria elezione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda stessa, dette nomine saranno effettuate, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto.

7. La prevista competenza arbitrale potrà essere derogata, sia da parte del ricorrente, mediante proposizione diretta delle domande innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, sia da parte del resistente, mediante notifica, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del ricorso arbitrale, di apposito atto di declinatoria dell'arbitrato. In tale ultimo caso il ricorrente, se vorrà comunque procedere nell'azione, dovrà proporla innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento arbitrale o giudiziale. Nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.
9. La Regione s'impegna, ove richiesto da Trenitalia, a prestare il proprio operato quale conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra Trenitalia e le aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione regionale, promuovendo forme di composizione delle controversie stesse analoghe a quella illustrata al comma 1 ed evitando, per quanto possibile, il ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 34

(Oneri contrattuali e clausole fiscali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal presente Contratto, salvo dove non espressamente escluso, sono a carico di Trenitalia.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

3. Tutti gli importi previsti nel presente Contratto sono espressi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), da applicarsi nei casi e secondo le modalità previste nel DPR 633/1972 e successive modificazioni.

Art. 35

(Norma di coordinamento)

Le parti si danno reciprocamente atto che le penali previste dal presente contratto e allegati, comminate a far data dal 1 marzo 2006 e fino al 15 settembre 2006, saranno conteggiate ed applicate nella misura inferiore pari al 70% del rispettivo importo ivi previsto.

Elenco allegati

Sul programma di esercizio e sulla struttura generale del servizio:

Allegato 1 Elenco relazioni di traffico e rispettive fermate

Allegato 2 Programma di esercizio

Allegato 3 Dettaglio servizi aggiuntivi Provincia di Roma

Allegato 4 Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

Allegato 5 Elenco soppressioni in caso di sciopero

Qualità dei servizi:

Allegato 6.1 Puntualità

Allegato 6.2 Affidabilità

Allegato 6.3 Affollamento

Allegato 6.4 Efficienza rotabili

Allegato 6.5 Pulizia del materiale rotabile

6.5.1 Rilevazioni

6.5.2 Standard di pulizia

6.5.3 Monitoraggio

Allegato 6.6 Pulizia Stazioni

Allegato 6.7 Informazioni ai viaggiatori

Allegato 6.8 Rete di vendita

Parametri di monitoraggio economico - finanziari:

Allegato 7 Scheda di monitoraggio

7.1 Conti economici

7.2 Dati di vendita

7.3 Dati gestionali

Allegato 8 Scheda servizi

Altro

Allegato 9 Modalità di effettuazione delle verifiche

Il presente atto è redatto in tre esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto.


Roma, _____

Per la Regione Lazio

.....

Per Trenitalia S.p.A.

.....

Handwritten signature and a small stamp.

